

XXVII.

TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1900

Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

Sommario. — Annunzio d'interpellanza — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del disegno di legge: « Servizio economico sulla ferrovia Bologna-San Felice » (N. 20) — Parlano, nella discussione generale, il ministro dei lavori pubblici ed i senatori Borgatta, relatore, Durand de la Penne e Visocchi — Approvazione dell'articolo 1 con l'aggiunta proposta dal senatore Durand de la Penne e degli altri quattro articoli del progetto di legge — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato — All'articolo 1º parlano i senatori Tuiani, relatore, Municchi e Pierantoni — Presentazione di progetti di legge — Ripresa della discussione — Parlano il ministro di grazia e giustizia ed il senatore Tuiani, relatore — Approvazione degli articoli 1 e 2 emendati dalla Commissione — Rinvio a domani del seguito della discussione — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. È giunta al banco della Presidenza la seguente domanda d'interpellanza che il senatore Frola rivolge al signor ministro delle finanze:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze sui suoi intendimenti relativamente alla conservazione ed agli effetti giuridici del catasto, non che all'esecu-

zione dei lavori nelle provincie non aventi lo acceleramento delle operazioni catastali ».

CHIMIRRI, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, ministro delle finanze. Se piace al Senato, risponderò all'interpellanza del senatore Frola in occasione della prossima discussione del bilancio delle finanze, che avrà luogo domani o domani l'altro.

FROLA. Accetto.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, così resta stabilito.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Il signor ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Di concerto con i colleghi del tesoro, delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « l'esercizio economico delle ferrovie a traffico limitato comprese nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà trasmesso, per l'esame, agli Uffici.

Discussione del disegno di legge: « Servizio economico sulla ferrovia Bologna-San Felice » (N. 20).

PRESIDENTE. Ora è all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Servizio economico sulla ferrovia Bologna-San Felice ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dare lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 20).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Per facilitare la discussione di questo progetto di legge io credo di dover fare alcune dichiarazioni. La prima è che questo progetto di legge, presentato ora al Senato, ha per iscopo di permettere un esperimento che si riferisce all'attuazione dell'altro progetto di legge, di ordine generale, che testè ho avuto l'onore di presentare.

Tale esperimento si credette dapprima poter autorizzare per R. decreto; ma poi dopo migliore esame, in omaggio alla maestà del Parlamento, si preferì di presentare apposito disegno di legge.

Le disposizioni dell'art. 2, che quasi sembrano di carattere regolamentare, è necessario siano comprese nella legge, perchè costituiscono deroghe a molteplici disposizioni legislative sul bollo e su altre materie.

Ho creduto fare queste dichiarazioni, perchè il Senato sia informato della portata di questo progetto di legge che, come dicevo, ha per iscopo di permettere un esperimento, dei cui risultati potrà valersi il Parlamento nell'esame

delle norme generali proposte per le linee a traffico limitato.

Ciò detto, sta al Senato prendere quelle determinazioni che nell'alto suo senno ravviserà più opportune.

BORGATTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA, *relatore*. Il collega senatore De La Penne, a questo progetto di legge, aveva contrapposto una serie di emendamenti. La Commissione si è fatta un dovere di prendere in esame questi emendamenti. Con i medesimi esso mirava soprattutto a rendere di generale applicazione quelle disposizioni che in questo progetto di legge sono formulate essenzialmente per il servizio di un breve tronco di ferrovia di 40 chilometri, cioè per la Bologna-San Felice.

L'onor. De La Penne avrebbe voluto rendere applicabile queste stesse disposizioni a qualunque linea ferroviaria di limitato traffico, appartenesse essa alla Mediterranea, all'Adriatica o alla Sicula, senza che il Governo del Re avesse bisogno di venire perciò davanti al Parlamento.

Però l'onor. ministro dei lavori pubblici, con una sollecitudine di cui gli siamo grati, otemperando anche al desiderio che l'Ufficio centrale aveva manifestato nella sua relazione, fin da oggi ci ha presentato un progetto di legge di carattere generale per provvedere al servizio economico delle ferrovie, da tanti anni invocato, ma mai attuato.

Quindi la Commissione, che, come dico, si è fatta dovere di esaminare gli emendamenti dell'onor. De La Penne, si è convinta che sarebbe poco opportuno, allo stato delle cose, di insistervi, e, per rendere più semplice la discussione di questo progetto di legge, lo invita per ora ad abbandonarli, salvo a parlarne quando verrà in discussione avanti il Senato il disegno di legge oggi presentato, ed a fare allora quella più ampia discussione che l'importanza dell'argomento potrà meritare.

PRESIDENTE. Il senatore De La Penne ha facoltà di parlare.

DE LA PENNE. Dopo la presentazione fatta ora dall'onor. Ministro dei lavori pubblici del progetto di legge per l'esercizio economico delle ferrovie secondarie, non ho difficoltà di

ritirare gli emendamenti che ebbi l'onore di proporre.

Mi si permetta di fare rilevare come, limitando l'esperimento del servizio economico alla linea Bologna-San Felice, non sia meno opportuna la soppressione di tutte le particolareggiate disposizioni contenute nell'art. 2. Questo esperimento potrà riescire bene, anzi son certo che riuscirà benissimo; ma non vorrei che potesse accadere il contrario per mancanza di libertà d'azione.

Parecchi Stati esteri hanno questo servizio economico; presso di noi fu chiesto ripetutamente dai due rami del Parlamento; fu patrocinato da tutti gli scrittori di materie ferroviarie; sono in completo accordo e Governo e Società ferroviarie, eppure a cagione delle leggi esistenti questo esperimento, per quanto modesto, non si poté sin ora iniziare.

L'onor. Ministro dei lavori pubblici ritenne necessario di introdurre nella legge queste disposizioni per poter derogare da quelle esistenti. Ed è appunto per dare al Governo la più ampia facoltà di derogare da tutte le disposizioni attualmente esistenti che io proposi la soppressione di quelle contenute nell'art. 2, comechè limitano l'azione del Governo e delle Società. Vi basti considerare che si è trovato necessario di stabilire in detto articolo la facoltà di mettere il telefono nei magazzini merci.

Ben altre facoltà invece io riterrei opportuno di dare al Governo ed alle Società perchè quest'esperimento avesse a riuscire esauriente e soddisfacente, si da fornire norme sicure per la discussione che fra poco dovrà farsi circa il definitivo assetto delle ferrovie.

Espressi i criteri che mi spinsero a proporre emendamenti circa questo progetto di legge, non ho, ripeto, alcuna difficoltà di ritirarli, nella fiducia che non si risparmiarono cure e responsabilità per la buona riuscita dell'esperimento di cui trattasi.

VISOCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISOCCHI. Io prendo la parola non per oppormi al presente disegno di legge, al quale anzi sono favorevole, ma per esporre la mia opinione che l'esperimento d'esercizio economico di ferrovie che in esso si propone non è fatto nelle migliori condizioni che si possano desiderare.

In fatti rilevasi dalla relazione che l'energia

elettrica è applicata come forza motrice col mezzo di accumulatori, e tutti sappiamo che questo modo è il più costoso ed il meno agevole, quando si tratta di locomozione. Inoltre le sole facilitazioni introdotte per render l'esercizio economico consistono nella diminuzione delle tasse sui proventi e questo è già molto, ma non vi sono ammesse altre modificazioni, che a mio avviso sono veramente necessarie per rendere economico l'esercizio d'una ferrovia.

Per chiarire il mio pensiero debbo ricordare che, nelle convenzioni stipulate collo Società che esercitano le nostre ferrovie, è stabilito che tutte le ferrovie, anche secondarie ed anche costruite solo in parte, debbono essere esercitate nel modo stesso con cui si esercitano le ferrovie principali. Quindi macchine e carrozze numerose e pesanti; quindi, in ogni stazione uno o più capi-stazione, un guardia sala, un commesso alle merci, un altro agli scambi e non so quanti altri fra lampisti, facchini e impiegati!

Quando questo ampio apparato si adopera per una ferrovia a grande traffico, con molte merci e viaggiatori, in cui passano molti treni al giorno, o all'ora, tuttociò è necessario e benissimo inteso.

Ma quando si tratta di una ferrovia a traffico limitato, con due coppie di treni al giorno al massimo, recanti pochissime merci e qualche viaggiatore, questi mezzi diventano certamente eccessivi ed inadeguati al bisogno ed ai proventi che dalla ferrovia si ritraggono.

Or dunque a me pare che se non si transige su questi punti, se non si consente alle Compagnie di poter derogare da queste regole stabilite nel contratto di appalto, non sarà possibile ottenere un esercizio economico. Ed io son dispiaciuto di non vedere alcuna di tali innovazioni in questo esercizio economico che si vuol fare per esperimento nella ferrovia Bologna-San Felice. Questo esperimento non sarà completo nè convincente.

Allo stato attuale delle cose, o signori, le nostre leggi, i regolamenti e i contratti fan sì che nell'esercizio delle ferrovie di second'ordine, le Compagnie spendono molto, credo senza guadagno; ed il Governo rifonde ogni anno non lievi somme, il che, come disse ultimamente l'on. ministro del Tesoro nella sua esposizione finanziaria, costituisce una non piccola spesa a carico dell'Erario. Questo dispendio dell'Erario

dipende dai patti stabiliti negli articoli 69 e seguenti dei capitolati di appalto delle convenzioni ferroviarie, nei quali è detto che queste ferrovie secondarie debbono essere esercitate dalle Società: come le linee principali e con identico materiale mobile; il Governo fa suoi gli introiti ricavati dalle dette ferrovie, ma poi paga alle Società esercenti la metà dei prodotti medesimi e più 3000 lire al chilometro, non effettivo, ma virtuale; il che vuol dire che un chilometro di ferrovia, che ha la pendenza del 20 per 1000, è computato per chilometro $1\frac{1}{2}$.

Immaginiamo ora una ferrovia la quale non dia che 3000 lire al chilometro di provento: il Governo cedendo la metà di questo prodotto, più pagando 3000 lire al chilometro finirà per spendere L. 1500 a chilometro più di quello che introita.

Or con tanto disagio e dispendio degli esercenti e del Governo fosse almeno ben servito il pubblico. Niente affatto, il pubblico è servito nel modo meno utile che si possa, perchè con due coppie di treni si ha un viaggio alla mattina ed uno alla sera, e per quelle ore non tutti possono trovarsi pronti. Le coincidenze coi treni delle linee principali non sono regolari; se si accordano coi treni diretti, non sono in relazione ai treni omnibus; se agevolano l'incontro del treno in partenza, richiedono ore di aspettazione per i treni di ritorno, e tuttocìò reca danno al pubblico servizio e riduce al minimo l'introito di queste ferrovie.

Quindi è avvenuto che la costruzione di esse ferrovie minori non ha fatto scomparire i trasporti dei viaggiatori con le carrozze, nè quello delle merci con i soliti carri. Neanche le poste hanno guadagnato, perchè raramente le corrispondenze possono essere istradate in tempo sulle linee principali.

Di simili ordinamenti non possiamo proprio chiamarci contenti, ed io presi la parola per pregare l'onorevole ministro dei lavori pubblici di volere con sollecitudine studiare e presentare i progetti di legge necessari a riformare questi servizi.

Per ottenere economie e buon servizio bisogna derogare alquanto dalle prescrizioni che la legge sui lavori pubblici impone all'esercizio delle ferrovie in fatto di cantonieri, capistazioni ecc.; bisogna derogare alle regole stabilite nei capitolati d'appalto che regolano le

nostre convenzioni colle Compagnie esercenti le ferrovie, bisognerà infine derogare anche alle leggi di finanza, il che nel disegno di legge che ci sta dinanzi è stato già fatto.

Con tali semplificazioni e conseguenti economie, si potrà largheggiare poi nel numero dei treni e nella modicità dei prezzi de' trasporti e così avverrà il contrario di quel che è oggi, cioè sarà avvantaggiato il pubblico servizio e quelli che fan tale servizio avran guadagno, in luogo delle perdite che ora si lamentano.

Io penso che le Società ferroviarie, le quali intendono benissimo le loro convenienze, quando il ministro dei lavori pubblici si mostri disposto a concedere tutte quelle larghezze che è necessario di dare, io credo che non faranno ostacolo alla attuazione di queste novità.

Raccomandiamo adunque all'onorevole ministro di non volerci fare attendere troppo lungamente questi provvedimenti legislativi che veramente, se fossero stati adottati prima di ora, avrebbero recato ai cittadini ed all'erario non piccoli vantaggi.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. All'onorevole Visocchi dirò che or ora ho presentato un progetto generale per questo servizio.

L'ho presentato prima che egli entrasse nell'aula del Senato; quindi da parte del Governo i desideri suoi sono stati già adempiuti.

All'onorevole senatore De La Penne ripeto quanto ho detto nelle mie prime dichiarazioni, che l'art. 2 è necessario per le deroghe alle varie leggi. Così ad esempio, senza tale articolo, l'istesso telefono non potrebbe essere adottato, poichè la legge sui lavori pubblici e le Convenzioni ferroviarie fanno obbligo di servirsi del telegrafo per il servizio ferroviario.

Un ultimo chiarimento debbo infine al Senato sulla scelta della linea per le prime esperienze. Il Governo ha preferito il tronco Bologna-S. Felice, perchè per esso è intervenuto pieno accordo con la Società, e perchè le popolazioni stesse sono colà impazienti d'avere il servizio economico di cui apprezzano i vantaggi, mentre in altre località si crede ne rimanga offesa l'importanza delle linee ferroviarie.

Di qui la ragione di procedere a quest'esperienza per un tronco dove tutti sono d'ac-

cordo, acciò l'esperienza, facendo risultare in modo evidente i vantaggi del traffico economico, contribuisca a far sparire le renitenze dov'esse sono. Si renderà così possibile soddisfare il giusto desiderio dell'onor. Visocchi di veder attuato con la maggiore estensione il servizio economico. E sarà pure soddisfatto il desiderio del senatore De La Penne che si possa prima delle Convenzioni giudicare in modo positivo se non sia il caso di estendere, su molte linee, il servizio a traffico limitato, ciò che sarebbe una grande facilitazione. L'urgenza e l'esiguità di questo progetto di legge consigliavano, come dissi, ad attuarlo per decreto reale, ma il Governo pensò essere meglio non presentare decreti regi, cercando d'interrompere, per quanto possibile, la consuetudine di farvi ricorso per provvedimenti d'indole legislativa.

Si è dunque presentato al Parlamento questo disegno di legge, modesto sì ma utile assai, perchè se, come mi auguro, sarà per essere approvato, possa attuarsi senza diminuzione alcuna delle garanzie costituzionali.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È data facoltà al Governo di prendere accordi con la Società esercente la Rete Adriatica per attuare sulla ferrovia Bologna-S. Felice l'esperimento dell'esercizio economico, a trazione in parte elettrica, in parte a vapore.

L'applicazione del regime economico sarà autorizzata con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

DURAND DE LA PENNE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DURAND DE LA PENNE. A quest'articolo proporrei in ultimo l'aggiunta « e della guerra ».

BORGATTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA, *relatore*. Mi pare che l'aggiunta proposta dal senatore De La Penne sia giusta e perciò l'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accettarla.

Siccome questo servizio può interessare anche la mobilitazione dell'esercito, così non parrà soverchio che si senta l'avviso anche dell'onorevole ministro della guerra.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta l'aggiunta?

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti prima l'articolo tal quale è, proposto dalla Commissione, poi metterò ai voti l'aggiunta proposta dal senatore De La Penne.

Art. 1.

È data facoltà al Governo di prendere accordi con la Società esercente la Rete Adriatica per attuare sulla ferrovia Bologna-S. Felice l'esperimento dell'esercizio economico, a trazione in parte elettrica, in parte a vapore.

L'applicazione del regime economico sarà autorizzata con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora viene la proposta del senatore Durand de la Penne, la quale consiste nell'aggiungere in fine dell'ultimo capoverso, dopo le parole « industria e commercio » le altre « e della guerra ».

Chi crede di approvare questa aggiunta, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Le modalità e le condizioni tecniche secondo le quali sarà effettuato l'esercizio economico di cui nell'articolo precedente, saranno determinate con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato superiore delle strade ferrate.

Nel detto decreto saranno stabiliti il tipo del materiale mobile, la velocità massima, quella minima commerciale, la composizione dei treni in rapporto con le condizioni della strada e le prescrizioni vevoli a conciliare la sicurezza dell'esercizio con la razionale economia del me-

desimo, specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale, la composizione e la circolazione dei treni.

Nello stesso decreto potrà essere consentita con speciali cautele, l'applicazione del telefono invece del telegrafo per la trasmissione dei dispacci necessari alla sicurezza e regolarità dell'esercizio.

Il telefono dovrà installarsi anche nelle fermate nelle quali si effettua il servizio merci.

Con l'attuazione del servizio economico le coppie di treni viaggiatori sulla ferrovia Bologna-S. Felice saranno almeno in numero di quattro.

Se dopo un anno di esperimento il prodotto complessivo dei viaggiatori, bagagli, cani, biciclette, messaggerie e valori non avrà dato aumento sufficiente a compensare almeno l'importo dei ribassi delle tariffe relative, la Società esercente potrà, previa autorizzazione del Governo, ridurre a tre il numero delle coppie dei treni.

(Approvato).

Art. 3.

Durante l'esperimento dell'esercizio economico, di cui al precedente art. 1, in luogo delle tasse di bollo di centesimi 5 e di centesimi 50, rispettivamente stabilite dall'art. 20, n. 5, e dall'art. 66, ultimo comma, del testo unico approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, sarà dovuta una tassa di bollo proporzionale unica per tutti i trasporti, nella misura del 0.50 per cento sull'ammontare complessivo del prezzo dei biglietti o riscontri distribuiti.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo potrà col decreto reale di cui all'articolo 1, ridurre fino al 2 per cento l'imposta erariale stabilita per i trasporti a grande e piccola velocità, dalle leggi 6 aprile 1862, n. 512 e 14 giugno 1871, n. 1915.

Le sovratasse destinate ad alimentare le Casse di previdenza del personale delle strade ferrate sono stabilite per la ferrovia Bologna-S. Felice, durante il servizio economico, in ragione di L. 0.50 per ogni L. 100 di prodotto.

(Approvato).

Art. 5.

In sostituzione delle tariffe generali e speciali approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a), saranno adottate per la ferrovia Bologna-S. Felice, durante il detto servizio economico, tariffe generali e speciali, queste ultime ai sensi dell'art. 416 del Codice di commercio, semplificate e stabilite su basi mediamente ridotte del 40 per cento.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge e di quello, che fu già approvato per alzata e seduta nella tornata precedente, dal titolo: « Proroga della facoltà concessa al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vicepretore dopo sei mesi di tirocinio ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato (N. VII Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato ».

Come il Senato ricorda, nella tornata del 3 dicembre si iniziò la discussione dell'articolo primo.

A questo articolo primo la Commissione ha proposto un nuovo emendamento, del quale do lettura:

Art. 1.

Quando viene promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione della prima parte del primo paragrafo dell'art. 36 dello Statuto, il Senato, riunito dal presidente in Comitato segreto, riceve comunicazione del decreto reale menzionato nel detto articolo e pronunzia un'ordinanza colla quale, dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia, riconosce la sua competenza per il titolo del reato e nomina una Commissione d'istruzione composta

di sei senatori oltre due supplenti e presieduta da un vicepresidente.

L'Alta Corte può delegare al presidente tale nomina.

Può inoltre, ove lo creda opportuno, affidare l'istruzione alla Commissione istruttoria permanente.

Il relatore, senatore Taiani, ha facoltà di svolgere l'emendamento.

TAIANI, *relatore*. Questo articolo fu incriminato dagli onorevoli Municchi e Pellegrini (che mi duole di non vedere al suo posto) perchè si dà con esso la facoltà all'Alta Corte di giustizia di nominare una Commissione speciale istruttoria quando questa Alta Corte fosse convocata per giudicare imputati del delitto di alto tradimento o di attentato alla sicurezza dello Stato.

I due onorevoli oppositori dicevano: perchè duplicare Commissioni?

Se voi con l'art. 5 stabilite una Commissione permanente istruttoria, il dare facoltà all'Alta Corte di nominare in questo caso speciale una speciale Commissione istruttoria, non è dessa una superfetazione?

Ebbene, con buona venia degli oppositori, questo diritto dato all'Alta Corte di nominare nel caso in esame una Commissione speciale, non solo non è una superfetazione, ma è una necessità assoluta.

Devo premettere, o signori del Senato, che forse uno dei meriti principali del progetto che la Commissione, a voto unanime, propone alla vostra approvazione, è precisamente la proposta della creazione di tre procedimenti distinti a seconda delle tre diverse materie che suscitano la giurisdizione dell'Alta Corte.

Commissione permanente istruttoria per i reati comuni imputati ai propri membri, ai senatori; Commissione istruttoria speciale per quando l'Alta Corte è investita di giurisdizione, onde giudicare delitti di alto tradimento e contro la sicurezza dello Stato, e finalmente procedimento per il caso in cui l'Alta Corte è convocata per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati.

Quindi Commissione permanente istruttoria per il primo caso, Commissione speciale per il secondo caso; delegazione al presidente dell'Alta Corte per il terzo caso, onde possa pro-

cedere a quella istruttoria suppletiva che si stimasse necessaria, e ciò seguendo le forme del diritto comune, a norma dell'art. 464 del Codice di procedura penale.

Ed appunto innanzi alla proposta delle due Commissioni, delle quali una speciale e transitoria, come nell'art. 1º, gli oppositori domandano: Ma perchè questa seconda Commissione quando ne avete una permanente?

Signori, io ho bisogno di tutta la vostra attenzione per soli cinque minuti, perchè possa penetrare nell'animo vostro la ragione di diritto e di alta convenienza per la quale la facoltà della nomina di questa Commissione speciale deve esser lasciata all'Alta Corte.

La magistratura senatoria o signori egregi, di fronte alla magistratura ordinaria ha una differenza sostanziale.

Le magistrature ordinarie sono create in tutti i loro gradi da una legge organica la quale stabilisce: Uffici di conciliazione, preture, Tribunali, Corti di appello e Corti di cassazione e quando la legge organica ha stabilito questi cinque gradi, ha assegnato a ciascuno il giudice relativo ed ha investito direttamente questi giudici di una giurisdizione propria.

Noi siamo in un caso assolutamente diverso.

La giurisdizione al Senato non viene da nessuna legge organica, ma viene direttamente dallo Statuto e ci arriva (mi si permetta la parola) inorganicamente; e dico inorganicamente perchè la giurisdizione è data ad un solo ente — al Senato costituito in Alta Corte di giustizia.

Ma, quest'Alta Corte di giustizia poteva fare tutto da sè? Può l'Alta Corte di giustizia essere giudice istruttore, può essere giudice di accusa?

Ecco la necessità che un Codice non solo di procedura, ma anche una speciale legge organica, quale è il regolamento che ora discutiamo. Con questo si designano diversi gradi e i giudici che vi vengono destinati. E ciò si attua coll'unico metodo possibile, val quanto dire mercò delegazione di una parte della propria giurisdizione dell'Alta Corte verso Commissioni senatorie: e quindi, delegando una parte della sua giurisdizione, crea il giudice istruttore e la Commissione d'accusa, e riserba a sè il giudizio definitivo col mezzo del dibattimento.

Fissati questi principî veniamo ad applicarli al tema che ci occupa. Perchè duplicate la Commissione, ci si oppone; ma, fissati i principî, la ragione si rende ora evidente.

Una volta che il Senato sia convocato in Alta Corte di giustizia per giudicare imputati di reati politici si trova senza il giudice istruttore. E perchè? Perchè la Commissione permanente ha avuto una delegazione limitata, ha avuto una parte di giurisdizione ristretta solo in questo terreno: Istruire per i reati imputati ai propri membri, ai senatori.

È quindi necessità che l'Alta Corte nomini una Commissione nuova, speciale, investendola della giurisdizione istruttoria, e creandone un'altra investendola della giurisdizione dell'accusa, e così preparare i mezzi per venire, ove ne sia il caso, al dibattimento. Ma si può dire: potrebbe bene l'Alta Corte delegare questa nuova giurisdizione all'istessa Commissione permanente!

Sicuro che può farlo; ma altro è il dire « può farlo » altro è il dire « deve farlo », sarebbe un vincolare la libertà d'azione dell'Alta Corte, e costituirebbe un errore gravissimo, perchè noi non sappiamo in quali circostanze l'Alta Corte possa essere chiamata a giudicare un attentato alla sicurezza dello Stato. Bisogna che l'Alta Corte rimanga perfettamente libera in tutti i suoi movimenti, e nel considerare quali le contingenze, quali le necessità del momento politico che si attraversa, e il volere, *a priori*, vincolare la sua azione sarebbe, ripeto, commettere non solo un errore di diritto, ma anche un errore di convenienza.

Questa è la ragione per la quale la Commissione, riesaminato l'articolo, a voto unanime, ha deliberata la sua conservazione, soltanto ammettendo che per maggior chiarezza ci si aggiunga un ultimo periodo nel quale è detto, che può, l'Alta Corte, ove lo creda opportuno, delegare le funzioni istruttorie alla Commissione permanente.

Non ho altro da aggiungere.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. È piaciuto all'onorevole relatore ripeterci che l'Alta Corte di giustizia deve essere costituita per tre casi:

Il primo quando è costituita con decreto reale per giudicare dei delitti di alto tradi-

mento e d'attentato contro la sicurezza dello Stato. Il secondo, quando per l'accusa della Camera dei deputati deve giudicare i ministri del Re imputati di tradimento del paese o del Re, di concussione o di malversazione. Il terzo quando deve giudicare dei reati imputati ai suoi membri. Nel primo caso ha detto che il Senato deve cominciare col nominare una Commissione d'istruttoria, e così pure nel secondo...

TALIANI, *relatore*. No, no.

MUNICCHI... Mi pareva che l'avesse detto onde volevo osservare che ciò era in contraddizione coll'emendamento accettato dalla Commissione all'art. 2, ma l'onor. relatore dichiara di non averlo detto e quindi non insisto.

In ogni modo nel terzo caso si debbono nominare una Commissione d'istruttoria permanente ed una permanente Sezione d'accusa per i giudizi contro i senatori.

E qui sono d'accordo coll'onor. relatore, e l'ho detto e ridetto fino alla sazietà, che la riforma principale e veramente utile fatta nel progetto in esame, è quella dell'istituzione delle due Commissioni permanenti, una per l'istruttoria ed una per l'accusa. E perchè è una riforma veramente utile e tale da meritare lode la Commissione che l'ha proposta?

Perchè nel sistema passato vi erano gravissimi inconvenienti, (mi scusi il Senato se ripeto cose già dette, ma una volta che si rimette in discussione l'articolo oggi, dopo vari giorni d'interruzione, e dopochè sono partiti vari senatori che prima erano presenti ed altri sono venuti che alle prime sedute non assistevano, debbo per necessità ripetermi) gravissimi inconvenienti, dico, che col progetto della Commissione sono stati tolti di mezzo.

Invero nel sistema passato ogni volta che veniva una denuncia od una querela contro un senatore, il Senato doveva cominciare dal nominare una Commissione d'istruttoria.

La notizia passava i confini del Senato, e nel pubblico faceva sinistra impressione questo grave fatto del doversi il Senato costituire in Alta Corte di giustizia per giudicare un senatore, verso il quale frattanto il più delle volte la querela e la denuncia non facevano che una ingiuria gratuita od un tentativo di ricatto.

Vi era poi l'altro inconveniente grave nel sistema passato che si distraevano troppo se-

natori dal loro ufficio, perchè per ogni Commissione istruttoria bisognava nominare sei senatori e quindi molti erano quelli chiamati a coteste funzioni.

Altro inconveniente notevolissimo era anche quello che nominandosi la Commissione istruttoria, quando si sapeva il nome dell'imputato e il fatto denunziato, si dava il giudice alla causa, mentre è regola elementare di procedura penale che il giudice aspetti la causa, e non al giudicabile debba essere assegnato il tale o tal altro giudice.

Or non ho compreso e non comprendo il perchè, il vantaggio acquisito col progetto della Commissione si voglia mettere nel nulla, con la nomina di una Commissione d'istruzione e di una nuova sezione di accusa, quando si tratti del giudizio per reati d'alto tradimento e d'attentato contro la sicurezza dello Stato.

La Commissione col suo progetto ha fatto un Codice di procedura penale perfetto, quanto al funzionamento dell'Alta Corte di giustizia nel periodo istruttorio ed in quello accusatorio, creando la Commissione istruttoria, che ha le funzioni di giudice istruttore e di Camera di Consiglio, e la Sezione d'accusa. Ma se nel Codice di procedura penale che stabilisce dover esservi un giudice istruttore, una Camera di Consiglio, e una Sezione di accusa, si disponesse poi che verificandosi certi dati reati, e giudice istruttore, e Camera di Consiglio, e Sezione di accusa dovessero essere messi da parte per essere sostituiti da altri con eguali funzioni, vi parrebbe questo un sistema ragionevole?

Quando si è creata la Commissione istruttoria e la Sezione di accusa, esse debbono funzionare per ogni procedimento, che qui si svolga, per ogni giudizio che qui si faccia.

Con lo stabilire come la Commissione vuole coll'art. 1 del progetto, che per reati altamente politici si deve nominare un'altra Commissione istruttoria, si getta il discredito su quella permanente creata saggiamente dal progetto stesso.

Par quasi che si creda che la Commissione d'istruttoria e la Sezione di accusa permanente non siano abbastanza autorevoli per funzionare nei casi ritenuti gravissimi. Come? questa Commissione d'istruttoria, questa Sezione d'accusa, voi le create per giudicare i vostri colleghi e poi non le credete abbastanza autorevoli per giudicare gli estranei?

In conclusione, il vantaggio che voi procurate col vostro progetto di legge viene a mancare, quando create istituti giudiziari e nello stesso tempo con altra disposizione li discreditate.

Io sono stato molto attento a quello che ha detto l'illustre relatore sulle ragioni che, a suo credere, consigliano d'istituire una Commissione istruttoria speciale pel giudizio dei reati d'alto tradimento e d'attentato alla sicurezza dello Stato. Ma parmi che in sostanza questo abbia detto cioè che quelli sono fatti di tanta importanza che havvi bisogno d'un'eccezione alle regole ordinarie, e che d'altronde la Commissione d'istruttoria e la Sezione di accusa permanenti hanno una giurisdizione limitata al giudizio dei senatori.

Cre lo d'aver provato che l'argomento dell'eccezionalità del caso non è attendibile, e quanto all'altro della limitazione di giurisdizione modificammo il progetto, e diciamo che quella Commissione d'istruttoria e quella Sezione d'accusa dovranno funzionare in tutti i casi in cui il Senato è costituito in Alta Corte di giustizia; e l'argomento cui il relatore accennava perderà ogni valore.

Ho già detto che con la creazione delle Commissioni permanenti d'istruzione e di accusa, si aveva anche il vantaggio di occupare il minor numero possibile dei senatori nelle funzioni giudiziarie. Al qual proposito mi si permetta di aggiungere che per la Commissione d'istruttoria e per la Sezione d'accusa da nominarsi pel giudizio dei reati di attentato alla sicurezza dello Stato e di alto tradimento occorreranno diciotto senatori, e così anche il vantaggio che il progetto ci faceva sperare di diminuire il numero di senatori distolti eventualmente alle loro funzioni naturali viene a sparire.

Considerata la questione sotto ogni aspetto parmi pertanto di dovere insistere nel ritenere che proprio sia una superfetazione quest'istituzione di Commissioni straordinarie.

È singolare che le ragioni che l'onorevole relatore va cercando per giustificare questa duplicazione di enti, egli le trova tutte nel suo progetto di legge.

Per esempio, l'altro giorno ci disse che la Commissione per i reati di attentato alla sicurezza dello Stato e di alto tradimento è nominata dal Senato...

TAIANI, *relatore*. Ragione di più...

MUNICCHI... mentre l'altra pel giudizio dei senatori è nominata dal presidente onde non può delegarsi a questa la giurisdizione attribuita a quella.

Ma questo è il vostro progetto ed appunto io insisto perchè in questa parte si modifichi sembrandomi che non possasi ammettere che mai le Commissioni di cui discutiamo possano essere nominate dal presidente. Qui non entra il riguardo personale ed il rispetto grandissimo che io ho per chi nel Senato copre l'altissima funzione di presidente.

Dico però che quando si tratta di attribuire la giurisdizione per funzionare e giudicare sia pure negli stadi d'istruzione e d'accusa ma sempre nello svolgimento della funzione del Senato costituito in Alta Corte di giustizia, non può essere che il Senato stesso che nomina le Commissioni.

Nel tema aggiungo una considerazione che fu rilevata da altri e che accenno senza fermarmi, perchè il tema è molto delicato onde se si dovesse trattare larga discussione richiederebbe. Il presidente è nominato dal Potere esecutivo mediante decreto reale ed in questa funzione altissima, che il Senato ha, di giudice, la giurisdizione per giudicare e per creare gli strumenti del giudizio è tutta in lui attribuitagli dallo Statuto, nè può da esso essere delegata ad altri che ha mandato altissimo ma conferito da autorità diversa da quella che sia il Senato.

Lasciando le disquisizioni di diritto costituzionale e ritornando nel campo pratico osservo che non si è mai dubitato che il Senato per esempio debba nominare esso e non il presidente, la Commissione per l'esame dei titoli dei nuovi senatori la quale pure ha funzione di giudizio. Ma che più? Tutte le Commissioni importanti ed anche quelle che lo sono meno, come, per esempio, quella della contabilità interna, sono nominate dal Senato e perchè si vorrebbe che la Commissione che deve giudicare i senatori fosse nominata dal presidente e non dal Senato?

Ho massima e devota fiducia ed infinito rispetto pel nostro presidente, ma coscienzioso sentimento degli altissimi doveri che noi abbiamo quando esercitiamo la giurisdizione giudiziaria m'ispira la ferma convinzione che sempre in tutti i casi è soltanto il Senato che

deve nominare le Commissioni d'istruzione e di accusa.

Onde confido che dalla disposizione che in senso contrario è progettata nel Regolamento in discussione, non si trarrà, come fa il relatore, argomento per duplicare le Commissioni d'istruttoria e d'accusa, alcune nominate dal Senato, altre dal presidente.

Io avevo sperato che la Commissione ed il suo relatore avrebbero accettato il mio emendamento all'art. 1°, perchè una vera ragione giuridica per creare una Commissione d'istruttoria speciale pel giudizio dei reati in quello previsti, non vi è; perchè accettando l'emendamento stesso si teneva alto il prestigio ed il credito delle permanenti Commissioni d'istruzione e di accusa, e perchè infine non conviene duplicare enti quando sono una mera perfezione. Ma le mie speranze andarono deluse, e forse dipese dalla mia pochezza se non riuscii a persuadere la Commissione ed il suo egregio relatore. Se così è, poca speranza mi rimane di aver persuaso il Senato che dovrà decidere sul mio emendamento.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. È difficile, onor. colleghi, riprendere una discussione interrotta dal 3 dicembre con una deliberazione, che rinviava alla Commissione lo studio degli emendamenti, quando i proponenti non furono chiamati a conferenza.

Sfortunato fu il nostro lavoro, perchè alla tregua comandata dalla prudenza, che dirige i nostri lavori, si aggiunse la temporanea sofferenza fisica del nostro relatore, col quale mi felicito della recuperata salute, augurando che egli sia conservato ancora lunghi anni alla patria, alla famiglia, al Senato. E vi ha di più: oggi vedo perfino mutata alquanto l'assemblea. Parecchi senatori che ascoltarono le discussioni delle tornate passate partirono, altri ne sono arrivati. Sarebbe arte di avvocati che vogliono raccomandare la loro causa e tener desta l'attenzione dei giudici, il ripetere argomenti già detti: io non ripeterò quelli già svolti, ma voglio dire la mia convinzione su questo articolo primo.

Credo che si faccia opera non utile, anzi dannosa, il toccare il regolamento in quello che si attiene all'accusa dei ministri.

Sono passati 52 anni dacchè il Senato esiste e come terzo fattore del potere legislativo e come alta Corte di giustizia; e in questi cinquantadue anni si ebbero quattro accusati per crimini, che deposero la dignità senatoriale andarono giudicati dalle magistrature comuni ed assolti. Un infelice si rese contumace; fu giudicato: nè la procedura mostrò inconvenienti e difetti.

Vi fu il solo giudizio pubblico, quello contro il Persano, e fu un dolore che non possa mai la storia italiana registrare altro simigliante; in quel caso non vi era procedura: l'Alta Corte provvide pel caso, e allora si decise a dettare la procedura giudiziaria. Negli anni ultimi una piccola selva selvaggia, poco aspra e poco forte, ispirata da vendette locali o da piccole querimonie, eccetto due casi, dei quali taccio.

Uso a parlare chiaramente, dico il perchè di queste querele. Di molto è aumentato il numero dei senatori, ma qui siamo, e come sempre, in modesta famiglia.

Circa 200 senatori non vengono a combattere le cattive leggi, a informarci delle condizioni del paese, a sindacare il potere esecutivo; rimangono invece nelle loro giurisdizioni, nelle loro campagne a trattare la cosa amministrativa, si occupano delle materie economiche bancarie, si occupano non di rado delle lotte elettorali, non per le grandi linee della politica nazionale, ma si cacciano a corpo perduto in quelle per rimuovere qualche Marcello dal seggio parlamentare o per impedire elezioni popolari, e fanno male (*Bene*). Così destano le ire, i risentimenti, offendono interessi finanziari, e provocano accuse.

Non mancano casi singolari di contravvenzioni diventate più numerose per il nuovo Codice, che distinse i reati in delitti e contravvenzioni.

Altre denunce vengono per quella immensa mole di contravvenzioni sanzionate nelle leggi speciali, a studiar le quali non basterebbe la vita di un uomo e a portarle insieme ci vorrebbe la schiena di un camello.

Oggi che si vuol fare?

Ricordiamo la origine e la ragione dell'ordinato regolamento. Il giorno che reso io forte dall'adesione di ventidue colleghi, tutti più di me autorevoli ed esperti nella vita politica, io ottenni, svolgendo una mia proposta, che fosse

nominata una Commissione per rivedere il regolamento del Senato come fattore del potere legislativo, l'illustre nostro presidente, ora presidente del Consiglio, a cui si volle delegata la nomina della Commissione, che doveva studiare le emendazioni, dichiarò di voler prendere una iniziativa personale e nominare una Commissione che doveva rivedere il regolamento dell'Alta Corte di giustizia, essendo pensoso delle frequenti querele che di continuo facevano sospettare che qui avessero albergo delinquenti.

Noi sappiamo che l'esperienza è la maestra della vita e che la esperienza è del pari la maestra che consiglia le emendazioni e l'aumento delle leggi. Io domando: nei due casi straordinari del processo dell'ammiraglio di Lissa e dell'altro chiuso con la condanna in contumacia si osservarono forse imperfezioni nel nostro regolamento giudiziario? Mai no! Ho ricordato che quando l'Alta Corte giudicò il Persano non vi era neppure la procedura e l'Alta Corte applicò la regola che era trionfata in Francia per lunghissimo tempo dal processo del maresciallo Ney agli ultimi aneliti del governo di Luigi Filippo, la regola, cioè, che la Corte dei Pari si dava, osservando i precedenti, la procedura. E questa era una necessità costituzionale perchè, onorevoli colleghi, sino a quando non si avrà una legge intorno alla responsabilità ministeriale non si potrà fare un regolamento di procedura giudiziaria che ponga in relazione il delitto col giudizio.

Riccardo Sineo, il Musio ed altri eletti legislatori, persino un guardasigilli, il Mancini, che nominò una Commissione per studiare una legge sulla responsabilità ministeriale, iniziarono lo studio dell'arduo e amplissimo lavoro; ma nulla si fece.

Per tale mancanza e quando non emersero le imperfezioni della legge di procedura vigente, perchè mutar questa?

Voi sapete come procedono gli altri paesi retti a governo rappresentativo, che hanno forza, vigoria e amore per le istituzioni politiche, amore che a noi certo non fa difetto.

Nell'anno, che volge a termine, l'Alta Corte di giustizia in Francia ha repressi gli attentati contro la Repubblica commessi dalla coalizione di tutte le parti politiche ostili alla forma repubblicana.

Dopo il giudizio un deputato, il Brunet, presentò nel luglio un disegno di legge per la emendazione dell'Alta Corte di giustizia. Egli ricercò i precedenti della storia della sua nazione durante la Convenzione francese per proporre una revisione della Costituzione.

Colà si studia, si analizza il passato. Altri paesi quando dovettero studiare le procedure dei Parlamenti fecero e fanno come gli altri paesi, imitando gli antichi Romani, che dovendo preparare le leggi delle Dodici Tavole mandarono (il fatto storico è controverso) una missione nella Magna Grecia a studiare la legislazione di quella regione.

Noi non siamo usciti dal nostro guscio. Ci fermiamo alla ispezione letterale di due o tre articoli dello Statuto e all'ossequio della procedura penale vigente, che più guardasigilli vogliono riformare, talchè il presente guardasigilli ha voluto sul lavoro preparatorio consultare le Università.

La Commissione composta di valorosi pubblici ministeri, che poi divennero magistrati giudicanti, l'uno, cioè il relatore, che tenne così valorosamente la toga di avvocato fiscale militare, poi di pubblico accusatore, e di altri, che per lunghi anni di ben nutriti servizi giunsero al vertice della piramide giudiziaria, cede alle tradizioni, alla legge naturale dell'abitudine.

E nell'idea ostinata di voler guardare alla sola procedura ordinaria ora propongono modificazioni, che parecchi stimano impossibili, guardando alla riforma nelle sue attinenze con la costituzione e con l'elemento politico, che informa la istituzione. Difatti quale necessità vi è di emendare l'art. 1 del Regolamento giudiziario del Senato, e di aumentare le Commissioni permanenti? Nessuna. Ma davvero così numerose sono le accuse, che occorrono tante Camere di Consiglio o Sezioni di accusa o uffici d'istruzione? Io non sono audace di fare proposte di mia preparazione. Pensi, onor. relatore Taiani, che il Vigliani e gli altri sommi magistrati e uomini di Stato, che studiarono e sostennero questo regolamento adottato dal maggio 1870 ne sapevano più di noi. Perché non si pensò dividere allora le Commissioni istruttorie per le singole competenze ideate da voi? Perché torna facile il vedere che vi sono tre competenze per l'Alta Corte, l'una di com-

petenza *ratione personae*, l'altra *ratione materiae*, e la prima va divisa in senatori e in ministri. Ma possono anche sorgere casi misti. Un'accusa di alto tradimento per la supposta complicità di senatori o di ministri riunisce le competenze. Se la competenza *facoltativa* per materia involgesse un senatore, in tal caso per la regola che la giurisdizione superiore assorbe la inferiore, quale delle vostre Commissioni sarà competente? Io quindi dico: il diritto vigente che ha la sua ragione di essere, che trova giustificazione nella storia, che è fondata sull'esperienza delle passioni politiche di altre ragioni, non va modificato.

Io fui il primo a dimostrare la impossibilità costituzionale che in un Senato, in cui la nomina della Presidenza è nominalmente di potere Regio, riceva delegazioni nelle accuse contro i ministri e nei reati di alta indagine politica.

Stimo inoltre, mi si permetta la frase, incivile, di creare nel nostro seno Commissioni permanenti, le quali farebbero esulare dalla vita cortese, dalla nostra facile vita parlamentare le simpatie, le facili discussioni. Comprendo la elezione, secondo i casi; ma perchè distinguere i senatori di tutte le ore dai senatori inquisitori di delitti ordinari, di reati di Stato? (*Bene*). La sciamo tale divisione di uffici e di lavoro alle procedure ordinarie, restiamo nel principio elettivo: la elezione è la gran legge della evoluzione sociale! Non so quanti saranno i colleghi disposti ad assumere permanentemente per la sessione tali uffici, sempre ingrati e dolorosi.

Poco fa l'onor. Municchi, mio amico, il quale col chiedermi la cessione del turno della parola ha agevolato l'opera mia, onde glie ne rendo grazie, vi diceva: ma voi parlate del presidente, dimenticando la regola *delegatus non potest delegare*; onde aggiungo che il presidente potrà spesso mancare per parecchie ragioni, perchè diventa presidente del Consiglio, e questo è il caso presente, perchè può poi darsi il caso che sia malato, e può anche darsi altra ragione di mancanza. Chi provvederà nei casi possibili?

Ciò detto, penso che noi non dobbiamo mettere in disparte le sanzioni ponderate, liberali, studiate sopra il diritto comparato per restringere l'amplissima azione della giustizia.

Le emendazioni da me proposte all'art. 1, l'una che impedirebbe al Senato di riunirsi in *Comi-*

tato segreto risponde al principio del processo accusatorio. A che giova il *Comitato segreto*? Verrei che fosse indicato nell'ordinanza il senatore accusato. Appresi dalla mia giovinezza che l'accusa non è la condanna e che l'imputato si suppone innocente sino a quando non vi sia la cosa giudicata. E poi rimase illeso il segreto ogni qualvolta alcuno dei nostri colleghi fu querelato o denunciato? I querelanti, che vennero a chiedere l'azione punitiva dell'Alta Corte, la stampa, che tutto vuol conoscere e discute nel necessario sindacato della vita pubblica, insegnò che il segreto è una sanzione che non esiste nei Governi parlamentari, che non esiste nello svolgimento delle azioni giudiziarie.

Il senatore accusato, anzichè sentirsi ferito dalle esagerazioni degli interessati, dalle esagerazioni della stampa, che espone diverse idee, che rappresenta diverse parti, vedrà nell'ordinanza indicata il suo nome e potrà subito presentare le sue difese, e rispondere alle diffamazioni, usando del diritto comune sanzionato in un articolo dell'editto sulla libertà della stampa medesima, che comanda al giornale di pubblicare le risposte.

Io ho raccomandato il sistema della pubblicità dell'accusa, perchè essa s'impone anche in date proporzioni nel giudizio ordinario.

Non si accetterà il mio emendamento, lo so; ma io ancora una volta sarò pago di aver difese le istituzioni liberali e di avere fatto l'ufficio dello schiavo che ricordava al trionfatore di non insuperbire.

Quale che sia il voto della maggioranza non abdicherò ai principi dichiarati nella nostra Costituzione, che per lunghi anni ricercai, professai e divulgai nel pubblico insegnamento.

Che la Commissione avesse lesa la Costituzione, se ne ebbe la prova negli emendamenti proposti e poi modificati o nella adozione della bizzarra invenzione dell'onorevole ministro guardasigilli, che tra l'accusa deliberata dalla Camera dei deputati e il necessario giudizio, volle introdurre la istruzione suppletoria dell'art. 464 del Codice di procedura, che ripugna al testo, alla ragione e ai precedenti costituzionali...

TAIANI, *relatore*. Qui discutiamo l'art. 2; non facciamo confusioni.

PIERANTONI... Lei ha parlato delle tre Commissioni, e non ha il diritto d'interrompermi...

TAIANI, *relatore*. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PIERANTONI... Ella non mi vincerà, perchè appresi ad essere calmo...

PRESIDENTE. Un richiamo al regolamento deve avere la precedenza; quindi io la debbo pregare d'interrompere il suo discorso.

Ha facoltà di parlare il signor relatore per un richiamo al regolamento.

TAIANI, *relatore*. Il senatore Pierantoni per quella sua sovrabbondanza di dottrina sconflina al suo solito, divaga un po' troppo, in guisa che noi non la finiremo più, se discutendosi un articolo, ci si conduce a discutere tutto il regolamento.

Quindi io prego il presidente di far rimanere la discussione nei limiti dell'articolo, che è sottoposto al nostro esame; altrimenti ci smarrirremo in una grande confusione.

PRESIDENTE. Io prego il senatore Pierantoni di limitare il suo discorso al tema dell'art. 1. Con questa intesa ha facoltà di proseguire il suo discorso.

PIERANTONI. Io non mi sono allontanato dalla discussione dell'articolo 1, e ben so che, quando l'oratore se ne allontana, il solo presidente lo deve invitare a ritornarvi. So il fatto mio. Raccomandando che sia mantenuto l'articolo 1 del regolamento vigente che testualmente richiama gli articoli 36 e 47 dello Statuto, avevo ed ho il diritto di richiamare il significato, il valore e la intangibilità dei medesimi...

TAIANI, *relatore*. Da lei io imparo molte cose.

PRESIDENTE. Ma non la finiamo più!

PIERANTONI... Ma lei sa che *finis mandati sunt instudiendi*, ed io esercito un mio diritto, anzi compio un mio dovere. Se ella vuole essere breve, accetti la conservazione dell'articolo vigente...

PRESIDENTE. Ma formuli il suo emendamento.

PIERANTONI. Io ho chiesto che si conservi l'articolo 1 quale è tuttora esistente nel regolamento del 7 maggio 1870, togliendo solamente il *Comitato segreto* ed aggiungendo che nel decreto con il titolo di accusa si ponga il nome dell'accusato.

Riprendo l'ultimo argomento, ed avrò finito, avverto pertanto che le interruzioni fanno perdere più tempo, onorevole amico, ma non mi distolgono. Andavo sostenendo che non si può accettare l'art. 1, perchè quando il testo dello

Statuto sanziona che « La Camera dei deputati ha diritto di accusare i ministri del Re e di tradurli dinanzi all' Alta Corte di giustizia », la sola Commissione nominata dall' altra Camera deve formulare l'atto di accusa. Si deve sapere che la *traduzione* si fa quando con le forme proprie della Camera elettiva si raccolsero le prove e si determinarono i delitti. Finisco col dire che io voterò contro e che ho preveduto conflitti, che non si debbono provocare, ispirandomi al vivissimo amore delle libertà nazionali.

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. Ho domandato la parola per dissipare un equivoco, rimanendo però nei limiti dell'art. 1.

Il senatore Municchi, col suo solito facile eloquio, ha detto: « Il presidente del Senato è un' autorità assai alta; ma non dimentichiamo che esso è nominato dal Re, e che quindi è una promanazione del potere esecutivo ».

Io mi permetto di rispondere al senatore Municchi che noi tutti siamo promanazione della Corona. Quindi la sua obiezione prova poco, perchè proverebbe troppo, perchè menerebbe all' unica conclusione logica di sottrarre al Senato qualsiasi giurisdizione.

Ma è poi vero che con l'art. 1 si delega al presidente la nomina della Commissione? Io lo rileggo...

MUNICCHI. No, no, non è questo.

TAIANI, *relatore*... Ma noi ora parliamo e discutiamo sull'art. 1; allora vuol dire che ella ha fatto la sua osservazione fuori luogo.

Nell'articolo 1° è scritto: « ... dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia, riconosce la sua competenza per il titolo del reato e nomina una Commissione ».

Dunque è il Senato che la nomina.

C'è poi un secondo periodo in cui dice che l'Alta Corte può delegare al presidente tale nomina; cosa questa che il Senato fa tutti i giorni. Quindi o l'obiezione del senatore Municchi riguarda un altro articolo, ed allora la sua critica è un po' anticipata; se poi riguarda il articolo 1°, la sua osservazione è contraria alla verità, perchè coll' articolo 1° si conserva al Senato la facoltà di nominare la Commissione. Ma, infine, onorevoli Municchi e Pierantoni, e direi anche onor. Pellegrini, se fosse presente,

ma finiamola con questa opposizione che non ha proprio ragione di essere, perchè finalmente col primo articolo che cosa si fa?

All'Alta Corte di giustizia, ove sia convocata per giudicare di reati politici, in un momento che può essere grave, le di cui necessità non possiamo prevedere, lasciamo piena libertà di azione. Se crede servirsi della Commissione istruttoria permanente potrà farlo, altrimenti ne nominerà un'altra. A che valgono quindi tutti gli argomenti svolti dal senatore Municchi e le dottrine sempre esuberanti e fuori luogo esposte dal senatore Pierantoni?

Conchiudendo, ripeto, la Commissione, al fine di rendere più chiaro l'articolo, ha concesso qualche modificazione di forma, ed a voto unanime ne raccomanda l'adozione al Senato.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. Dirò pochissime parole per non esser messo, come il relatore ha creduto di fare facilmente, dalla parte del torto.

La mia proposta è semplice. Nel primo articolo si dispone che quando viene promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione della prima parte dell'art. 36 dello Statuto, il Senato deve cominciare dal nominare una *Commissione d'istruzione*. Ora, poichè nell'art. 5 si istituisce la Commissione permanente pel giudizio contro i senatori, così col mio emendamento propongo che nel caso dell'art. 1 si rinviino gli atti alla Commissione d'istruzione di cui nell'art. 5.

Mal' onor. relatore diceva: « La Commissione che si deve nominare all'art. 5 è nominata dal presidente e noi la vogliamo nominata dal Senato... »

TAIANI, *relatore*. Di questo parleremo all'articolo 5.

MUNICCHI... Ed io ho già detto, accennando anche le ragioni del mio assunto, che sempre la Commissione debba essere nominata non dal presidente ma dal Senato.

L'onor. relatore ha detto una cosa che non è esatta ed è che sia in facoltà del Senato di nominare la Commissione d'istruzione speciale, ovvero di valersi della Commissione permanente.

Ma questa facoltà non è nel suo progetto, il quale all'art. 1 impone la nomina della Commissione d'istruzione speciale pel giudizio dei

reati d'alto tradimento e d' attentato alla sicurezza dello Stato.

In questo momento un cortese collega a me vicino mi avverte che veramente stamani è stato distribuito un emendamento della Commissione all' art. 1, con cui si dà la facoltà di nominare la Commissione speciale o di affidare l'istruzione alla Commissione istruttoria permanente.

Io che sono oggi ritornato a Roma non ho visto nè ho avuto contezza di questo emendamento.

Ma poichè la Commissione ed il relatore ammettono ora come eccezione il rinvio degli atti alla Commissione istruttoria permanente perchè non l' accettano come regola?

Pare che sempre domini nella Commissione e nel relatore il pensiero che possano esservi casi in cui giovi andare in cerca di senatori adattati per quel giudizio che dovrà farsi, e quindi comporre con essi la Commissione di istruzione permanente e la Sezione d'accusa.

Ma siamo nell' ipotesi dei processi altamente politici. In questi più che in ogni altro importa di non dare il giudice alla causa, e di avere organismi giudiziari predisposti e fissi, quale la Commissione permanente, cui affidare la causa.

Questo consideri l' onor. relatore e forse fatto il primo passo di valersi della Commissione permanente come eccezione, ne farà un secondo accettando ch' esso sia l' organismo istruttorio ordinario sempre, ed in generale per ogni caso.

TAIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. Siccome non tutti i senatori hanno sott'occhi l'emendamento in discussione, potrebbero ricevere cattiva impressione delle affermazioni così recise del senatore Municchi, è bene perciò ricordare che nell'ultimo periodo di questo articolo è detto:

« Può inoltre ove lo creda opportuno affidare l'istruzione alla Commissione istruttoria permanente ».

MUNICCHI. Dove sta scritto questo?

TAIANI, *relatore*... Nell'emendamento che si discute.

Presentazione di progetti di legge.

RUBINI, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « Modificazioni alla legge 19 luglio 1862 sui cumuli d'impieghi, assegni e pensioni ».

Parimenti ho l'onore di presentare al Senato lo « Stato di previsione della spesa per l'anno 1900-1901 del Ministero dei lavori pubblici, già approvato dalla Camera dei deputati ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge. Il primo sarà trasmesso all'esame degli Uffici, ed il secondo alla Commissione permanente di finanze.

Ripresa della discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione dell'art. 1 del Regolamento giudiziario. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Chiusa già da parecchi giorni la discussione generale del Regolamento giudiziario del Senato, non mi aspettava oggi che il senatore Pierantoni ritornasse su questioni le quali evidentemente avrebbero trovato il loro posto nella discussione generale del presente disegno di legge. Il senatore Pierantoni ha cominciato per dubitare della opportunità che il Senato fosse chiamato a riformare il Regolamento del 1872, dicendo che questo Regolamento si riannoda necessariamente ad una legge sulla responsabilità ministeriale, che ha già formato argomento di studio di illustri giureconsulti nostri, e che, essendovi questa legge, non fosse opportuno discostarsi dalle norme del Regolamento del 1872.

Queste cose l'onor. Pierantoni avrebbe potuto dirle con successo nella discussione generale; ma, essendo questa chiusa, trattandosi dell'art. 1º, non credo che queste cose possano trovare argomento di deliberazione ora per il Senato.

Il senatore Pierantoni ha ricordato a questo proposito quello che è stato fatto in Francia per il disegno di legge presentato dal deputato Brunet.

L'ho visto anche io; è un lavoro ponderato e dotto che esamina tutto quello che è stato fatto in altri paesi, e conclude con un articolo

unico, con cui si ordina la revisione della Costituzione.

Non credo che sia questo nel sentimento del senatore Pierantoni.

Riduciamo adunque la questione negli stretti termini in cui si configura la discussione generale di oggi; esaminiamo gli emendamenti proposti all' art. 1° della Commissione.

Una voce. Ma il Ministro non c'entra in questa discussione.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia.* Intorno a questo art. 1° mostrerò subito che il ministro c'entra per qualche cosa. Credo che nel discorso che ho dovuto fare al Senato nella discussione generale, ho tracciato i limiti entro i quali avrei contenuto la mia parola. Nulla ho detto e nulla dirò intorno a quello che forma la prerogativa del Senato e che esso esplica con piena indipendenza di giudizio; mi limito unicamente a quello che può toccare l'indipendenza giudiziaria o la violazione di legge, o diritti dei terzi.

Intorno agli emendamenti proposti non faccio che un'osservazione sola ed è questa.

Nel progetto della Commissione senatoria, anche nell' art. 1°, come è stato emendato, e l'emendamento lo trova stampato subito dopo a quello del senatore Municchi, si trova una cosa che ha riscontro nell' art. 1° del vecchio Regolamento, ma che ha bisogno di certa coordinazione per evitare una gravissima questione che forse potrebbe sorgere.

Il regolamento dice che il Senato, dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia, riconosce la sua competenza per il titolo del reato e nomina una Commissione d'istruzione composta di un presidente e di sei senatori, ecc. Ora intorno al dibattito promosso dai senatori Municchi e Pierantoni, cioè se la Commissione debba essere quella stessa che di regola giudica i senatori o una Commissione speciale, perchè tocca le prerogative del Senato, sento mio dovere di non dire parola di sorta, ma credo inoltre mio dovere di sottoporre al Senato un'osservazione che mi pare di una certa gravità.

Già il regolamento del 1870 nell' art. 1° diceva: che il Senato pronunzia un'ordinanza con la quale, dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia, statuisce sulla sua competenza, e, dove la riconosca, nomina una Com-

missione d'istruzione composta del presidente e di altri sei senatori. Ma il regolamento del 1870 stabilisce nell' art. 21 « che la dichiarazione di competenza inserita nella sentenza di accusa non impedirà all'accusato ed ai suoi difensori di proporre e discutere in contraddittorio nel dibattimento la eccezione d'incompetenza dell'Alta Corte ». Ora questa disposizione non è riprodotta nel nuovo regolamento, e vorrei al riguardo un chiarimento.....

TAIANI, *relatore.* Sta nell'ultimo articolo del regolamento....

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia.* L'ultimo articolo non fa che ripetere la procedura comune.

Ora vorrei richiamare l'attenzione su questo punto.

Vi è un decreto reale che per i reati contro la sicurezza dello Stato rimette i giudicabili avanti al Senato, e non posso lodare abbastanza la Commissione senatoria di non essersi impigliata su questo in un dibattito gravissimo, quello cui accennava il senatore Pierantoni in un'ultima tornata del Senato; cioè, che dovesse intendersi quali sono i reati che sono designati nello Statuto.

La Commissione senatoria ha proceduto con molta ponderazione e sapienza, rimettendo queste dispute caso per caso, senza pregiudicare una questione veramente altissima, cioè, tenendo conto dello stato della legislazione penale nell'epoca in cui lo Statuto fu compilato, quali debbano essere i reati compresi nell'articolo 36 dello Statuto stesso.

La Commissione non ha voluto pregiudicare questa questione. Ora io doveva richiamare l'attenzione della Commissione del Senato sopra questo punto.

Vi è il decreto Reale il quale costituisce il Senato in Alta Corte di giustizia; il Senato è chiamato a riconoscere la sua competenza ed a nominare la Commissione istruttoria.

Domando io: questa dichiarazione di competenza, che il Senato fa, pregiudica, in seguito, l'istruttoria e i giudizi definitivi del Senato sulla questione di competenza?

In altri termini: È irretrattabile ed è cosa sulla quale non si possa tornare, od è soltanto declaratoria nello stato degli atti?

Questa dichiarazione tocca anche il potere giudiziario e i suoi diritti?

Questo è il punto che credo dover chiarire. Il decreto Reale ritiene che si tratti di uno di quei reati contemplati dall'art. 36; ma un'istruttoria posteriore potrebbe dare un'altra definizione. In questo caso il giudizio del Senato, che non sarebbe pregiudicato per l'articolo 21, verrebbe pregiudicato in forza di quest'articolo primo del presente regolamento?

È un chiarimento questo di una certa importanza, tenendo conto di quello che già esposi.

Intorno alle altre questioni proposte, mi credo in dovere di non dir parola.

Dirò solamente al senatore Pierantoni che non è bizzarra interpretazione del ministro quella che tratta il caso dei ministri accusati dalla Camera dei deputati.

Questa è questione che non cade qui, ma sopra un altro articolo. Qui non si tratta che dell'istruzione suppletoria, perchè questa interpretazione sarebbe stata nel pensiero della Commissione, ed il guardasigilli non avrebbe fatto altro - se mai - che interpretare rettamente il pensiero della Commissione e del Senato.

PIERANTONI. Domando la parola.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi, onor. Pierantoni, ella ha già parlato due volte in questa discussione, ed a norma del regolamento non potrei concederle di parlare ancora.

Ha facoltà di parlare il relatore.

TAIANI, *relatore*. L'onor. ministro guardasigilli, colla sua acuta intelligenza, ha sollevato questo dubbio:

Si convoca l'Alta Corte di giustizia per giudicare imputati di reato di alto tradimento o di attentato contro la sicurezza dello Stato.

L'Alta Corte di giustizia si dichiara costituita e afferma la propria competenza.

Questa affermazione della propria competenza viene a precludere il diritto delle parti d'impugnare la competenza stessa in altri stadi del giudizio?

Onor. guardasigilli, io mi permetto di farle osservare che nell'articolo c'è una frase nuova da noi ora introdotta. Nella prima redazione dell'articolo si diceva: *ricosce la sua competenza*; abbiamo aggiunto ora: *per il titolo del reato*, appunto per evitare una discussione precoce sul merito dell'accusa. In questa prima affermazione di competenza dev'essere sufficiente il

tenere presente il solo titolo del reato. L'Alta Corte di giustizia guarda il titolo, esamina se esso rientra nella cerchia di quei reati politici di sua competenza, e va avanti; ma in prosieguo il titolo del reato può cangiare, nell'esame di merito possono avverarsi tali circostanze che il titolo del reato non è più quale si mostrava fin da principio, e quindi con domanda delle parti in un qualunque stadio del giudizio innanzi alla Sezione d'accusa e dinanzi alla stessa Alta Corte di giustizia può essere opposta (e ciò è conforme al diritto comune) la competenza dell'Alta Corte, e questa è tenuta a pronunziarvi, anche perchè l'esercizio di una giurisdizione è di ordine pubblico e può in qualunque momento del giudizio essere sollevata da una delle parti, ed anche di ufficio dallo stesso giudice.

Voci. Ai voti, ai voti...

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Le ho già fatto osservare...

PIERANTONI. ... Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Invoco l'articolo 78 del regolamento. Noi discutiamo gli emendamenti senza sapere se sono appoggiati.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Pierantoni, ma ella dimentica che noi discutiamo in questo momento niente altro che l'emendamento presentato dal senatore Municchi e quello della Commissione.

La Commissione sostituisce un altro articolo a quello dapprima presentato. Vi è poi l'emendamento Municchi che è stato regolarmente appoggiato.

PIERANTONI. Perdoni, vi è anche il mio.

PRESIDENTE. Sa bene che, secondo il regolamento, ogni emendamento deve presentarsi per iscritto al presidente. Io il suo non l'ho ricevuto.

PIERANTONI. Ho proposto che si faccia una semplice correzione all'articolo primo del regolamento vigente, dal quale vorrei sopprime le parole: *Comitato segreto*, e aggiunta la dichiarazione del nome dell'imputato. Perchè dovrei scrivere un articolo dal 1870 stampato?

La Commissione ha già fatto opera degna della sua prudenza, emendando due volte il suo primo progetto. Perchè, dopo le parole dell'onorevole ministro, non lo emenderà anche una

terza volta? Per farla finita, voterò contro. Ma, se vogliamo fare il nostro dovere, non trattandosi della discussione di un disegno di legge che dovrebbe andare all'altro ramo del Parlamento, ma una emendazione di un regolamento (e le emendazioni e i regolamenti furono altra volta discussi in seduta segreta) conviene intenderci bene prima di deliberare.

Io, dopo l'emendazione proposta dal mio onorevole amico senatore Municchi, ho proposto che si mantenga l'art. 1 del regolamento sopprimendo soltanto *Comitato segreto* e ponendo che l'ordinanza porti il nome del senatore.

PRESIDENTE. Ma bisogna che io riceva l'emendamento per iscritto. Aggiungo poi che come gli altri, avrebbe dovuto presentarlo nelle sedute precedenti.

PIERANTONI. Mi perdoni, non lo credo. Gli emendamenti e le aggiunte si possono presentare in qualunque momento prima della votazione. Il relatore stesso ha presentato adesso il suo ultimo pensiero.

In ogni modo, volendo rimanere in eccellente accordo con la Presidenza, non insisto. Dico soltanto che il mio emendamento dovrebbe essere messo in deliberazione prima di ogni altro, perchè consiste nel mantenere il testo che già esiste con due emendazioni.

Ringrazio poi l'onor. ministro guardasigilli, che ha riconosciuto l'importanza di quello che testè ho detto, perchè ha compreso che avevo dimostrata la necessità di non promuovere un conflitto con la Camera dei deputati, che deve consumare illeso il suo diritto di accusare e di tradurre in giudizio i ministri, spettando ai suoi commissari d'istruire il processo e formare l'atto di accusa.

Ho qui pronto il discorso pronunciato ai 27 novembre, in cui feci riserva di parlare sugli articoli. Oggi si vuole che non si presentino emendamenti nella discussione pubblica. Non posso permettere la restrizione di un diritto inviolabile. Ma per condotta parlamentare non insisto più oltre e abbandono la mia proposta sotto forma di emendamento.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Il senatore Pierantoni ha ritirato il suo emendamento; la votazione dunque dovrà farsi sull'emendamento proposto dalla Commissione e su quello presentato dal senatore Municchi. Rileggo l'art. 1 emendato dalla Commissione:

Art. 1.

Quando viene promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione della prima parte del primo paragrafo dell'art. 36 dello Statuto, il Senato, riunito dal presidente in Comitato segreto, riceve comunicazione del decreto reale menzionato nel detto articolo e pronunzia un'ordinanza colla quale, dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia, riconosce la sua competenza per il titolo del reato e nomina una Commissione d'istruzione composta di sei senatori oltre due supplenti e presieduta da un vicepresidente.

L'Alta Corte può delegare al presidente tale nomina.

Può inoltre, ove lo creda opportuno, affidare l'istruzione alla Commissione istruttoria permanente.

A questo emendamento della Commissione, come ho già avvertito, il senatore Municchi propone un altro emendamento e cioè, dopo le parole « pronuncia un'ordinanza » desidera che si introducano queste altre: « colla quale dichiarasi costituito in Alta Corte di giustizia, e rinvia gli atti alla Commissione d'istruzione di cui nel seguente art. 5 ».

Questo emendamento, secondo il regolamento, deve avere la precedenza nella votazione. Quindi lo metto ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 1 sul testo emendato dalla Commissione, che è il nuovo art. 1 che ho letto testè.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene ora l'art. 2.

Il primitivo testo di questo articolo era il seguente:

Art. 2.

Se il procedimento normale è promosso in applicazione dell'art. 47 e della seconda parte dell'art. 36 dello Statuto, il Senato, in Comitato segreto, pronunzia ordinanza colla quale, dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia, nomina, ove lo creda necessario per una istruzione suppletoria, una Commissione composta come nell'articolo precedente, o delega tal nomina al presidente.

Però la Commissione sostituisce ad esso un nuovo art. 2 che accoglie gli emendamenti proposti dai senatori Municchi e Guarneri.

Do lettura del nuovo articolo 2°:

Se il procedimento penale è promosso contro i ministri accusati dalla Camera dei deputati, in applicazione degli art. 36 e 47 dello Statuto, il Senato, in Comitato segreto, pronunzierà ordinanza colla quale si dichiarerà costituito in Alta Corte di giustizia.

Il presidente dell'Alta Corte procederà subito allo interrogatorio degli accusati e potrà d'ufficio o su dimanda delle parti, procedere o far procedere da un senatore da lui delegato, a tutti quegli atti ed a quelle informazioni, che giudicherà utili alla manifestazione della verità.

Se ne darà avviso ai commissari, ove già si trovino designati dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per dar ragione di questo nuovo articolo 2.

TAIANI, relatore. Perchè il Senato sia perfettamente chiarito e sappia bene che cosa si sottopone alla sua votazione, osserverò, che con l'art. 2 si proponeva una Commissione suppletiva, per il caso, che, venendo dei ministri accusati avanti al Senato, si credesse che nella istruttoria vi fossero dei vuoti da ripianare prima del dibattimento. Questa Commissione, formata come tutte le altre, dette luogo all'equivoco che si trattasse di una nuova Commissione che potesse avere anche giurisdizione di emettere ordinanze, ed anche di pronunziare l'accusa, mentre invece i ministri vengono innanzi all'Alta Corte già accusati dalla Camera dei deputati.

Oltre a questo equivoco, il senatore Municchi disse: « Perchè ricorrere alla nomina di una Commissione per la possibilità di una istruttoria suppletiva? e non sarebbe meglio avvicinarci al diritto comune? » L'art. 464 del Codice di procedura penale dice che quando vi sono vuoti nella istruttoria da ripianare prima del dibattimento, ma dopo l'accusa pronunziata, è in facoltà del presidente della Corte di assise di completare la raccolta delle prove, perchè non richiamare qui il dettato di quell'articolo?

E noi, nell'ultima nostra riunione, sia per eliminare ogni equivoco e sia perchè è sempre meglio di non allontanarci dal diritto comune, quando è possibile, accettammo l'emendamento

dall'onor. Municchi e modificammo l'articolo nel modo come è stato letto dal presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo articolo 2 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Stante l'ora tarda, il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

« Proroga della facoltà concessa al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretori dopo sei mesi di tirocinio »:

Votanti	91
Favorevoli	88
Contrari	6

Il Senato approva.

« Servizio economico sulla ferrovia Bologna-San Felice »:

Votanti	94
Favorevoli	87
Contrari	7

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Interpellanza del senatore Frola al ministro delle finanze.

Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901.

Seguito della discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato.

La seduta è sciolta (ore 17 e 50).

Licenziata per la stampa il 16 dicembre 1900 (ore 11.20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.